

**APPENDICE DI VINCOLO CHE DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI CUI ALL'ART. 129 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006**

In relazione al Contratto di Finanziamento stipulato in data 26.02.2008 tra (1) IRISACQUA S.r.l. (di seguito "la Società") e (2) Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., DEXIA Crediop S.p.A. (di seguito le "Banche Finanziatrici"), si prende atto che in relazione a tutte le somme dovute a titolo di indennizzo alla Società ai sensi di questa polizza superiori a Euro 30.000, 00 (trentamila Euro), la presente è vincolata a tutti gli effetti a favore delle Banche Finanziatrici e pertanto l'Assicuratore si obbliga per tutta la durata della polizza:

1- a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essere dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso nonché a mantenerlo invariato salvo preventivo consenso scritto delle Banche Finanziatrici;

2- a consegnarlo inalterato nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originali;

3- a non liquidare nessun indennizzo maturato in favore della Società superiore ad Euro 100.000,00 se non con il consenso scritto delle Banche Finanziatrici;

4- a non apportare alla presente polizza nessuna variazione sostanziale alle garanzie assicurative della polizza e a non diminuire le somme assicurate senza il preventivo consenso scritto delle Banche Finanziatrici ed a notificare a queste ultime tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità e l'efficacia dell'assicurazione nei confronti delle Banche Finanziatrici;

5- a notificare alle Banche Finanziatrici a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte degli assicurati dei premi tutti di assicurazione, e a mantenere comunque valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata sopra accennata è stata recapitata alle Banche Finanziatrici";

6- In caso di pagamento di qualsiasi indennizzo vincolato la Compagnia Assicuratrice si impegna:

- a darne pronta comunicazione alle Banche Finanziatrici;

- a pagare alle Banche Finanziatrici l'ammontare di tale indennizzo sul conto che verrà indicato da Irisacqua S.r.l. stessa.

7- La Compagnia Assicuratrice dichiara di aver ricevuto dal Contraente tutte le adeguate informazioni per la quotazione e assunzione del rischio oggetto della presente copertura.

La Compagnia Assicuratrice dichiara inoltre che, per quanto di Sua competenza, nulla è stato sottaciuto dal Contraente e/o dagli Assicurati con intento ingannevole a proprio danno;

8- Fermo restando che le Banche Finanziatrici non saranno in alcun caso responsabili per il mancato pagamento dei premi previsti dall'assicurazione, restando tale obbligazione a totale carico del Contraente, si conviene quanto segue:

- la Compagnia Assicuratrice si impegna a dare avviso scritto alle Banche Finanziatrici, presso il domicilio sotto elencato, di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia ivi incluso il mancato pagamento del premio incluse le rate successive e le relative obbligazioni accessorie;

- la Compagnia Assicuratrice si obbliga a mantenere operativa la copertura assicurativa per un periodo non inferiore a 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento di tale comunicazione. Entro tale termine le Banche Finanziatrici avranno la facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio dovuto, in luogo e per conto del Contraente stesso.

9- La Compagnia Assicuratrice dovrà informare le Banche Finanziatrici:

- con un preavviso di almeno 60 giorni, dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal contratto per qualunque motivo e anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
- con un preavviso di almeno 30 giorni qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
- immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni inclusa ogni inadempienza del Contraente che possano invalidare in tutto o in parte l'assicurazione.

10- Tutte le informazioni e le altre comunicazioni su o in relazione alla presente polizza dovranno essere date per iscritto o via fax ai seguenti indirizzi:

*INTESA SAN PAOLO S.P.A.*

*VIALE DELL'ARTE N. 21*

*00144 ROMA*

***e p.c.***

*IRISACQUA S.R.L.*

*VIA IX AGOSTO N. 15*

*34170 GORIZIA*

*fax 0481- 593.410*

Tale comunicazione sarà giudicata ricevuta quando:

(i) se per iscritto, al momento del ricevimento;

(ii) se via fax, alla data in cui è stato trasmesso, ma solo se:

(A) immediatamente dopo la trasmissione, il fax del mittente registra l'avvenuta ricezione corretta;

(B) la data di trasmissione è un normale giorno lavorativo nel paese del destinatario al momento della trasmissione ed è registrato come ricevuto prima delle 17.00 secondo l'orario del destinatario a quella data.

In mancanza di (A) e (B) si deve considerare come inviato il successivo giorno lavorativo nel paese del destinatario.

11- La presente appendice costituisce parte integrante e sostanziale della presente polizza.

---

*Il Contraente*

---

*La Compagnia*